



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 88 DEL 13-08-2021

Oggetto: Baroni Nuovi srl - Impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 17,996 MW e potenza in AC di 15,000 MW, denominato “ BARONINUOVI” e delle relative opere di connessione alla Rete da realizzare nel territorio di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 15493 del 16/06/2020 la società Baroni Nuovi srl (Bolzano, C.A.P.39100, via/piazza Galleria Vintler ,17 baroninuovi@pec.it) ha presentato istanza di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa al progetto per la realizzazione di un *“Impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 17,996 MW e potenza in AC di 15,000 MW, denominato “ BARONINUOVI” e delle relative opere di connessione alla Rete da realizzare nel territorio di Brindisi alla Località “ Casignano”*;
- con note prot. n. 17970 del 08/07/2020, n. 21582 del 13/08/2020, n. 24007 del 17/09/2020, n. 27070 del 12/10/2020 il Dirigente del Servizio, ha rigettato l'istanza di PAUR in questione in ragione della mancata adozione da parte della Regione di specifica delega alle province a svolgere la funzione amministrativa relativa a tale nuovo istituto;
- a seguito del pronunciamento del Tar di Lecce sulla competenza in merito al procedimento di VIA/PAUR, il proponente, ha presentato istanza di PAUR con nota prot. n. 33539 del 10/12/2020;
- con nota prot. n. 34682 del 18/12/2020, questo Servizio ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o ARPA Dap Brindisi – nota prot. n. 91490 del 31/12/2020;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 116 del 08/01/2021;
 - o Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 1093 del 18/01/2021
 - o Acquedotto Pugliese – nota prot. n. 7011 del 03/02/2021;
 - o Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 18811 del 15/12/2020;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico – Divisione III – nota prot. n. 1826 del 07/01/2021;
 - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia – nota prot. n. 784 del 22/01/2021;
 - o Struttura Tecnica della Regione Puglia - nota prot. n. 2678 del 19/02/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 466 del 18/01/2021;
 - o FSE – nota prot. n. 153del 17/02/2021;
 - o Agenzia del Demanio – nota prot. n. 2269 del 22/01/2021;
 - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2978 del 09/03/2021;
 - o TERNA – nota in atti al prot. n. 7920 del 10/03/2021.
- con nota prot. n. 8932 del 18/03/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 13252 del 22/04/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati; come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il*

proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;

3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*

- *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
- *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*

4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*

- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 15565 del 11/05/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che ha rappresentato le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 15954 del 13/05/2021, ha convocato la seduta decisoria e sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - ENAC - nota prot. n. 33336 del 23/03/2021;
 - RFI – nota prot. n. 1356 del 26/03/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 14881 del 26/03/2021 e nota prot. n. 29931 del 04/06/2021;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 44447 del 31/03/2021;
 - ARPA – nota prot. n. 23385 del 07/04/2021 e nota prot. n. 40678 del 03/06/2021;
 - Sezione Demanio della Regione Puglia -nota prot. n. 6905 del 15/04/2021;
 - Sezione Paesaggio della Regione Puglia – nota prot. n. 3458 del 15/04/2021 e nota del 11/06/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 5755 del 15/04/2021 e nota prot. n. 9043 del 10/06/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 3835 del 15/04/2021 e nota prot. n. 6280 del 10/06/2021;
 - Comando della Marina Militare – nota prot. n. 8414 dell'11/03/2021;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 1393 del 16/04/2021;
 - Comando Provinciale dei VV FF – nota prot. n. 7808 del 09/03/2021;
 - Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 3236 del 17/03/2021;
 - Comune di Brindisi – nota prot. n. 41304 del 16/04/2021 e nota prot. n. 62097 del 11/06/2021;
 - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 10590 del 30/04/2021;
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 trasmessa con nota in atti al prot. n. 16118 del 14/05/2021;
 - Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 7440 del 19/05/2021;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 28209 del 11/06/2021.
 - Ufficio per le Espropriazione della Regione Puglia – nota prot. n. 19593 del 11/06/2021
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20844 del 22/06/2021 la Conferenza di Servizi:
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio


argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;

- ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- Ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- Ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 22530 del 06/07/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 24030 del 19/07/2021 ha presentato le proprie osservazioni;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico da 15.000 kW, denominato "Baroni Nuovi", su terreno agricolo non coltivato di tipologia "seminativo", ubicato nel Comune di BRINDISI (BR) in località Bosco di Casignano - censito al catasto del Comune di Brindisi al Foglio 66 – Particelle 151 e 23;
 - il Piano Regolatore Generale del Comune di Brindisi (P.R.G.) individua l'area in questione, relativamente alla destinazione urbanistica, come zona agricola (zona E);
 - l'estensione dell'intera area sulla quale si prevede la realizzazione del progetto fotovoltaico è di ettari 16,03, dei quali saranno utilizzati circa 0,37 ettari per la mitigazione dell'impianto fotovoltaico stesso che consiste nella realizzazione di fasce unifilari di uliveti superintensivi da sistemare sul lato sud dell'impianto fotovoltaico;
 - l'area cintata dell'impianto sarà di ettari 15,24 circa, nella quale oltre ai componenti tecnici dell'impianto fotovoltaico da installare, saranno realizzate anche fasce di impollinazione, e per l'intera superficie dell'impianto sarà eseguita la semina di leguminose autorisemanti;
 - il proponente, oltre a diverse misure di mitigazione, prevede un intervento di compensazione costituito nella realizzazione di un'area a destinazione boschiva di ettari 4,52 circa;
 - si prevede la realizzazione di Boschi misti a ciclo illimitato, composti da piante arboree e arbustive autoctone e perenni.
 - tra le misure di mitigazione sono state previste:


- realizzazione di una fascia di mitigazione verde di interfaccia lungo il perimetro Est e Sud dell'area d'impianto a seguito di valutazioni dell'impatto visivo dell'opera;
- all'interno delle particelle di intervento, limitatamente alle porzioni non direttamente ombreggiate dall'impianto fotovoltaico, potrà essere ripristinata e migliorata la vegetazione erbacea, mediante la previsione di strisce di impollinazione;
- realizzazione di apposite aperture nelle recinzioni, per garantire il passaggio di mammiferi di piccola e media taglia, minimizzando così i disagi per lepri, volpi, talpe, etc. Un deterioramento degli habitat ha ripercussioni considerevoli sulla consistenza delle popolazioni e deve quindi essere evitato;
- distanziamento dal suolo 30 cm, maglie con dimensioni idonee e comunque evitando l'uso di materiali pericolosi (ad esempio filo spinato). In siti vasti è opportuno realizzare appositi corridoi;
- lungo la recinzione è prevista l'installazione di 14 stalli per la sosta di volatili;
- cumuli di pietre per protezione anfibi e rettili.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
 - gli impianti già installati e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata:



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** nella figura che segue).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 29931 del 04/06/2021 e nota prot. n. 14881 del 26/03/2021 esprime parere **non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
- **Comune di Brindisi** – con nota prot. n. n. 62097 del 11/06/2021 e nota prot. n. 41304 del 16/04/2021, esprime **parere non favorevole** per le aree interessate dalla proposta ricadenti negli ambiti distinti "D" per le quali valgono le prescrizioni dell'art. 3.08 delle NTA e 3.10 del PUTT-p in adeguamento al PRG vigente, facendo presente che l'intervento prevede sottrazione di suolo agricolo (circa 16 ha) destinandolo a un uso produttivo-industriale; si rappresenta che le NTA del PRG vigente ammettono, in dette zone, attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e pertanto un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;
- **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – con nota del 11/06/2021 ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati; ritiene, pertanto, che gli interventi progettati **non siano compatibili con le previsioni del PPTR** per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto agrovoltaiico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina";
 - il progetto nel tratto del cavidotto che attraversa il Bene Paesaggistico "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", risulta in contrasto con le prescrizioni di cui l'art. 46 delle NTA del PPTR;
 - l'affermazione del proponente secondo cui "*...Tale attraversamento avverrà mediante tecnologia NO-DIG, che, oltre a garantire l'attraversamento in sicurezza idraulica, permette la compatibilità paesaggistica dell'opera essendo interrata e quindi non visibile... Pertanto, il cavidotto di connessione, essendo interrato, risulta addirittura esente dalle procedure di compatibilità paesaggistica così come anche riportato comma 12. dell'art.91 delle NTA del PPTR...*" non permette, invece, di superare la previsione del PPTR secondo il quale sono ammissibili unicamente gli impianti i cui moduli siano collocati su edifici;
 - considerato che l'impianto in progetto non è riconducibile alle fattispecie indicate nella parte seconda delle Linee Guida 4.4.1. del PPTR, si rileva che, in virtù dell'interferenza delle opere di connessione con gli ulteriori contesti paesaggistici, l'intervento risulta in contrasto con la disciplina di tutela del PPTR;
 - quand'anche il proponente modificasse il tracciato del cavidotto, riportando l'impianto fotovoltaico proposto nell'alveo dell'ammissibilità rispetto alle norme della pianificazione

paesaggistica, permarrebbero comunque forti criticità con riferimento alla compatibilità dello stesso impianto con il sito di intervento proposto;

- con riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, si rileva che l'impianto fotovoltaico in oggetto, in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua e canali. L'intervento proposto, con la realizzazione di una fascia di mitigazione, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e fluviale dell'impianto;
 - riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione di detti paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina. Detto mosaico è caratterizzato da una tessitura di lotti di medie dimensioni articolata in trame regolari allineate sulle strade locali, con presenza di vaste colture orticole e seminativo, spesso contornate da filari di alberi (olivi o alberi da frutto), intervallate da frequenti appezzamenti sparsi di frutteti, vigneti e oliveti a sesto regolare;
 - l'impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli;
 - con riferimento alle componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti visivo percettive, si rappresenta che l'impianto e le relative opere di connessione sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche: Masseria Cuggi - Masseria Vaccaro – Masseria Mascava Nuovo – Masseria Banco – Masseria Marmorelle – Masseria Restinco – Masseria Baroni – Masseria Baroni Nuova che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale;
 - il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio rurale quale quello della Campagna Brindisina caratterizzata da grandi spazi aperti con una significativa presenza di seminativi non irrigui e colture permanenti. L'inserimento di un elemento incongruo quale, quello dell'impianto fotovoltaico consociato con la coltura dei cereali, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, anche per la vicinanza a testimonianze della stratificazione insediativa con cui l'impianto dialoga anche nella percezione visiva;
 - le misure di mitigazione previste mediante alberature autoctone, siepi e fasce alberate, proposte per compensare gli impatti negativi sul paesaggio e sugli habitat naturali determinati dall'impianto fotovoltaico, ma in sostanza finalizzate unicamente alla riduzione dell'impatto visivo, non consentono di superare le notevoli criticità rilevate;
 - occorrerebbe, invece, individuare aree diverse, utilizzando coperture di edifici esistenti e aree che hanno perso i caratteri della naturalità, piuttosto che aree che si inseriscono in un sistema di paesaggi fluviali, rurali storici e di trama agraria, per i quali l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi ha generato il succitato mosaico agricolo tipico della campagna brindisina, compromettendone la conservazione;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** – nota prot. n. 1393 del 16/04/2021 esprime valutazione **non favorevole** per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
- in ragione di quanto sopra esposto, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, questo

Ufficio ritiene che non possano essere esclusi potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione, con particolare riferimento al cavidotto interrato, su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo;

- in ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (censiti in numero di 24 nell'elaborato denominato Relazione Impianti FV esistenti), e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo;
- la proliferazione degli impianti contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza;
- la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione ed il diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio;
- l'impianto, di una durata temporale prevista di 30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e sia stata prevista la dismissione dei singoli componenti (vedi Piano particolareggiato per la dismissione dell'impianto), è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli; tale circostanza è aggravata dal fatto che la reale dismissione al termine del suddetto periodo, sarà in realtà subordinata ad una valutazione sullo stato di efficienza e sulle condizioni dell'impianto, rispetto alle quali *"si deciderà se dismetterlo o meno"* (cfr. par. 1.1 del Piano);
- con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi;
- il rapporto di intervisibilità tra impianto e Masserie contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto;
- l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla strada comunale 14 e ad altri tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi;
- il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.; in particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso; in proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera quella di un edificio ad un piano, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti;
- ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne,

- che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale);
- gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati;
 - relativamente alle opere di compensazione proposte, si rileva che il progetto di "rimboschimento di una superficie pari a circa il 4 ettari e 50 are", costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola; la realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica in un territorio distante e diverso da quello di progetto, caratterizzato di contro da estesi fondi ricoperti da alberature in filari e dalla sporadica presenza di boschi perimetrati, di geometria irregolare; le previste opere di mitigazione (recinzione e schermature verdi), oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte;
 - il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti;
 - il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogο contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il progetto prevede la messa a dimora di vegetativi auto seminanti con azoto fissatori (leguminose, erbe mediche, trifogli) per migliorare o conservare la qualità del terreno; pertanto, a seguito della dismissione dell'impianto, il suolo può essere restituito all'uso agricolo con delle qualità del terreno sensibilmente migliorate;
- l'interazione tra impianto e terreno è positiva, se non migliorativa dello stato ante operam;
- gli interventi in progetto generano un bilancio favorevole in termini di carbon footprint;
- in ragione del trattamento dei suoli previsto, delle mitigazioni, del progetto agricolo previsto, della non perdita del carattere e della vocazione agricola delle aree, non vi è rischio di snaturamento del territorio agricolo;
- il proponente è disponibile a proporre di convertire l'area in cui è previsto di "progetto di imboschimento" in area destinata a coltivazioni di produzioni agricole di qualità, come il carciofo brindisino IGP;

- nei terreni delle particelle dell'intervento si coltiva con metodologie diverse da quelle prescritte dai disciplinari DOC, IGP, IGT, DOP; che le produzioni ricavate dai terreni suddetti non possono pertanto essere ricondotte a produzioni agroalimentari di qualità;
- il proponente ritiene che l'area sia idonea all'istallazione dell'impianto fotovoltaico in progetto;
- un impianto fotovoltaico fa parte degli interventi considerati come consumo di suolo reversibile;
- il piano di monitoraggio previsto, le opere di mitigazione e compensazione, il trattamento del suolo e l'uso delle leguminose autoriseminanti, denotano un approccio che si distacca fortemente da tutti quegli interventi che sono stati autorizzati in passato e che hanno portato alle criticità che ora sono note a tutti;
- l'intervento in oggetto non rientra tra gli interventi di sistema di tipo infrastrutturale, urbanistico o insediativo capaci di ingenerare nuove relazioni tra le componenti strutturanti o di alterare la possibilità di riconoscimento dei caratteri identitari e di diversità;
- il progetto si localizza infatti nell'ambito stretto di uno dei tasselli del mosaico paesaggistico e data la sua tipologia, estensione, funzione e caratteristiche, non ha alcuna capacità di aumentare, né ridurre la riconoscibilità dei luoghi né di introdurre ulteriori elementi di diversità;
- per garantire un inserimento paesaggistico dell'intervento che sia il più possibile vicino ai caratteri del territorio, per le cabine inverter e trasformazione, la cabina di consegna e la cabina di manutenzione si propongono dei rivestimenti e/o tinteggiature tipici della architettura locale (come il tufo o la calce); cabinati che si evidenzia sono stati dimensionati per ottimizzare e ridurre la volumetria;
- l'intervento non inficia la possibilità di un diverso utilizzo del sito in relazione a futuri ed eventuali progetti di riconversione; l'integrazione di un progetto agricolo poi va a delineare un approccio fortemente radicato al territorio e alla vocazione agricola del contesto senza andare a snaturarla;
- il proponente richiama una recente sentenza del C. di S. -Sez. IV- (la n. 2983 del 12.4.2021) in cui è dato leggere che la normativa statale di riferimento consente espressamente la realizzazione di impianti FER in area agricola, attribuendo solo il potere alle regioni di individuare (in presenza di specifici presupposti) le aree non idonee; la Stazione di Elevazione, così come l'impianto fotovoltaico sono pertanto da ritenersi assenti.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna

Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti culturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- nel corso del procedimento è intervenuto il DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR e relative anche agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi è stato stabilito che potevano trovare applicazione i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;
- comunque, al fine di evitare l'adozione di provvedimenti che potrebbero essere dichiarati illegittimi per carenza di competenza, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, è stato presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di acquisire chiarimenti su alcuni aspetti dei procedimenti in corso in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....”*.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20844 del 22/06/2021, ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri* espressi dagli Enti interessati;
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 22530 del 06/07/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all’Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione;*
- la note in atti al prot. n. 13134 del 22/04/2021 e prot. n. 24030 del 19/07/2021 con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all’istanza presentata dalla BARONI NUOVI SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all’istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all’Agricoltura), in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/06/2021, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 20844 del 22/06/2021 non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“Impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 17,996 MW e potenza in AC di 15,000 MW, denominato “BARONINUOVI” e delle relative opere di connessione alla Rete da realizzare nel territorio di Brindisi alla Località “Casignano”* presentato da Baroni Nuovi srl, in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 13/08/2021

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi 13/08/2021